



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **IL CONTROLLO PREVENTIVO SULLA CESSIONE DEL CREDITO SUPERBONUS: NATURA FORMALE E LIMITI OPERATIVI**

*Publicato il 27 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano*



Il controllo preventivo sulle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura ha **una natura prettamente formale** e non può essere utilizzato per contestazioni di merito. Questo principio, sancito dalla **Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno**, ribadisce che eventuali rilievi sostanziali dell'Agenzia delle Entrate devono essere oggetto di un formale **atto impositivo**, e non possono derivare da un semplice annullamento della comunicazione. **L'errore di indicazione del codice fiscale del beneficiario, inoltre, non determina la perdita dell'agevolazione.** In questo articolo analizziamo il quadro normativo di riferimento e le implicazioni pratiche per contribuenti e intermediari, evidenziando come l'attuale giurisprudenza delimiti le possibilità di intervento dell'Amministrazione finanziaria.

## Il quadro normativo: l'articolo 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020

La disciplina sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura è regolata dal **Decreto Legge n. 34 del 2020**, che all'**articolo 122-bis** prevede la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di sospendere gli effetti delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura entro **cinque giorni lavorativi** dalla loro trasmissione. La sospensione può avere una durata massima di **trenta giorni** e si applica ai casi che presentano **profili di rischio**, stabiliti sulla base di criteri specifici indicati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021**. Questo provvedimento stabilisce le linee guida operative dell'Agenzia, fornendo criteri chiari per determinare quali operazioni debbano essere sottoposte a verifica preliminare.

I controlli preventivi vengono effettuati in relazione a:

- la **coerenza e regolarità** dei dati dichiarati rispetto a quelli presenti nell'Anagrafe tributaria;
- i **soggetti coinvolti** nella cessione e le operazioni pregresse;
- la **tipologia e ammontare** dei crediti ceduti.

Se il controllo evidenzia profili di rischio, la comunicazione viene **annullata e considerata mai trasmessa**. Tuttavia, è essenziale sottolineare che il controllo preventivo **non può sfociare in una valutazione di merito**, limitandosi a verifiche di carattere formale e documentale.

## La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria: limiti del controllo preventivo

Secondo la **sentenza n. 44/1/2025** della **Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno**, l'annullamento della comunicazione di cessione del credito è legittimo solo se si basa sugli **elementi di rischio esplicitamente previsti dalla normativa**. **L'Agenzia delle Entrate non può utilizzare il controllo preventivo per contestazioni di merito**, come invece avviene per le verifiche approfondite delle dichiarazioni dei redditi (Cass. n. 9759/2024 e Cass. n. 25459/2014).

Se l'Agenzia intende **contestare una frode fiscale o un abuso del diritto**, non può annullare direttamente la comunicazione, ma deve avviare un **procedimento formale con contraddittorio** e motivazione dettagliata, come previsto dall'**articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente**. Questo principio è fondamentale per evitare che il controllo preventivo diventi uno strumento di indagine impropria, in contrasto con le garanzie riconosciute al contribuente.

## Un caso concreto: il codice fiscale errato non giustifica l'annullamento

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda l'errore nell'indicazione del **codice fiscale del beneficiario del credito**. La Corte ha stabilito che tale errore **ha natura formale e non sostanziale**, e non può comportare la decadenza dell'agevolazione. Infatti, l'importo del credito, il codice tributo e la ripartizione annuale **rimangono invariati**, per cui **non si configura un'alterazione**

## **sostanziale dell'operazione.**

Questa pronuncia ha un impatto significativo, poiché impedisce all'Agenzia delle Entrate di adottare interpretazioni restrittive non supportate da disposizioni normative chiare.

### **IN SINTESI**

---

**Qual è la natura del controllo preventivo sulle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura?** Il controllo preventivo ha una funzione esclusivamente formale e non può essere utilizzato per contestazioni di merito. La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno ha chiarito che eventuali rilievi sostanziali da parte dell'Agenzia delle Entrate devono essere formalizzati attraverso un atto impositivo e non con un semplice annullamento della comunicazione.

---

**Qual è il quadro normativo di riferimento?** La normativa è contenuta nell'articolo 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020, che consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura entro cinque giorni lavorativi, per un massimo di trenta giorni, se vengono individuati profili di rischio. I criteri per determinare tali rischi sono stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021.

---

**Quali aspetti vengono esaminati nel controllo preventivo?** Il controllo si concentra sulla coerenza dei dati dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria, sui soggetti coinvolti nelle operazioni e sulle caratteristiche dei crediti ceduti. Tuttavia, non può sfociare in una valutazione di merito e si limita a verifiche documentali.

---

**Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria sui limiti del controllo preventivo?** Con la sentenza n. In data 44/1/2025, la Corte ha ribadito che l'annullamento della comunicazione di cessione del credito è valida solo se basata sui criteri di rischio previsti dalla normativa. L'Agenzia delle Entrate non può utilizzare il controllo preventivo per contestazioni di merito e, in caso di frode fiscale o abuso del diritto, deve avviare un procedimento formale con contraddittorio e motivazione dettagliata, come previsto dallo Statuto del Contribuente.

---

**Quali sono le implicazioni della sentenza per i contribuenti?** La pronuncia garantisce maggiore tutela ai contribuenti, impedendo che il controllo preventivo venga utilizzato come strumento di indagine impropria. Se l'Agenzia intende contestare una violazione, deve seguire un iter formale e non limitarsi all'annullamento della comunicazione.

---

**Come viene trattato l'errore nell'indicazione del codice fiscale del beneficiario?** La Corte ha stabilito che un errore formale, come l'errata indicazione del codice fiscale, non può determinare la perdita dell'agevolazione, poiché non incide sull'importo del credito, sul codice tributo o sulla ripartizione annuale. Questa interpretazione evita applicazioni restrittive private del fondamento normativo.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA